



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 26 novembre 2013
(OR. en)**

**Fascicolo interistituzionale:
2011/0392 (COD)**

**16097/13
ADD 1**

**CODEC 2547
TRANS 581
MAR 171
AVIATION 205
CAB 44
ESPACE 90
FIN 744
CSC 145**

NOTA PUNTO "I/A"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei Rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'attuazione e all'esercizio dei sistemi europei di radionavigazione via satellite e che abroga il regolamento (CE) n. 876/2002 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 683/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (prima lettura) - Adozione dell'atto legislativo (AL + D) = Dichiarazione

**Dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione
sul gruppo interistituzionale GALILEO (GIG)**

1. Data l'importanza, l'unicità e la complessità dei programmi del GNSS europeo, la proprietà dell'Unione dei sistemi risultante dai programmi, il finanziamento dei programmi integralmente a carico dell'Unione per il periodo 2014-2020, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione riconoscono la necessità di una stretta collaborazione tra le tre istituzioni.

2. Un gruppo interistituzionale Galileo (GIG) si riunirà con l'obiettivo di consentire a ciascuna istituzione della Comunità di esercitare le proprie responsabilità. A tal fine, il GIG sarà istituito in modo da seguire attentamente:

(a) i progressi compiuti nell'attuazione dei programmi GNSS europei, segnatamente per quanto riguarda l'attuazione degli appalti pubblici e degli accordi contrattuali, in particolare in relazione all'ESA;

(b) gli accordi internazionali con i paesi terzi fatte salve le disposizioni dell'articolo 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

(c) la preparazione dei mercati della navigazione satellitare;

(d) l'efficacia delle modalità di gestione; nonché

(e) la revisione annuale del programma di lavoro.

3. Conformemente alle norme vigenti, il GIG rispetterà l'esigenza di prudenza in particolare per quanto riguarda la riservatezza e sensibilità di alcuni dati.

4. La Commissione terrà conto dei pareri del GIG.

5. Il GIG sarà costituito da sette rappresentanti, di cui:

- 3 del Consiglio

- 3 del Parlamento europeo

- 1 della Commissione,

e si riunirà a intervalli regolari (in linea di massima 4 volte l'anno).

6. Il GIG non incide sulle competenze definite o sulle relazioni interistituzionali.
